



COMUNE DI VILLAGRANDE STRISAILI

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE ENTRATE COMUNALI

Ai sensi dell'articolo 1, commi 102-109, della L. 30 dicembre 2025, n. 199

(approvato con deliberazione di Consiglio comunale n° ____ del _____)

SOMMARIO

PREMESSA	2
Articolo 1 - Oggetto del Regolamento	2
Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata.....	2
Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata	2
Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata.....	3
Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione	3
Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso.....	3
Articolo 7 - Versamento degli importi dovuti	3
Articolo 8 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere	4
Articolo 9 – Entrata in vigore	4

PREMESSA

1. Il presente regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, ed in attuazione dell'articolo 1, commi da 102 a 110 della legge 30 dicembre 2025, n. 199, e disciplina la definizione agevolata delle Entrate comunali, sia di natura tributaria che patrimoniale

Articolo 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della definizione agevolata delle Entrate dell'Ente, anche tributarie non riscosse a seguito di accertamenti esecutivi ai sensi del comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 190, notificati dall'Ente e dai Concessionari della Riscossione di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997.
2. Si riferisce ai crediti da accertamenti definitivi, anche se non ancora avviati alla riscossione coattiva.

Articolo 2 – Oggetto della definizione agevolata

1. Le entrate che possono essere oggetto della definizione agevolata secondo le modalità e i termini disciplinati dal presente regolamento sono le seguenti:
 - a) Imposta Municipale propria (IMU) annualità 2017-2018-2019-2020;
 - b) Tassa sui Rifiuti (TARI) annualità 2017-2018-2019-2020;
3. Sono definibili, anche con riferimento ad un singolo debito composto da capitale, sanzioni e/o interessi le entrate di cui al precedente comma 1, richieste mediante avvisi di accertamento di cui all'art. 1, comma 792, della L. 27 dicembre 2019, n. 160, emessi dal Comune e divenuti esecutivi nel periodo dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2025 e quelli emessi alla data del 31 dicembre 2025.
4. I debiti di cui al comma precedente possono essere estinti mediante il versamento, delle quote dovute a titolo di capitale;
5. La definizione agevolata prevista dal presente articolo può riguardare il singolo debito incluso in un accertamento esecutivo.
6. Sono esclusi dalla definizione di cui al comma 1 i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.

Articolo 3 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata

1. Ai fini della definizione di cui all'articolo 2, il debitore manifesta al Comune, la sua volontà di avvalersene, rendendo apposita dichiarazione, entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento con le modalità e in conformità alla modulistica che lo stesso Comune mette a disposizione sul proprio sito istituzionale.
2. Nella suddetta dichiarazione dovrà indicare l'eventuale pendenza di giudizi aventi ad oggetti i carichi ricompresi, assumendo l'impegno a rinunciare agli stessi;
3. Il Comune, entro 20 giorni dalla scadenza delle domande, notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 l'ammissione alla definizione agevolata specificando l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, come stabilito dal successivo articolo 7, ovvero il diniego alla definizione agevolata, totale o parziale.

Articolo 4 – Effetti della definizione agevolata

1. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione determina, limitatamente ai debiti definibili, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.
2. In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni rispetto alla scadenza stabilita, dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme, la definizione non produce effetti. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti, i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto ai fini del calcolo dell'importo complessivamente dovuto.
3. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.

Articolo 5 – Definizione agevolata degli importi oggetto di rateizzazione

1. La facoltà di definizione prevista dall'articolo 2 può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi di cui all'articolo 2, comma 2. In tal caso, ai fini della determinazione dell'ammontare delle somme da versare ai sensi dell'articolo 3, comma 2, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili.
2. A seguito della presentazione della dichiarazione di cui all'articolo 3, comma 1, sono sospesi, per i debiti oggetto della domanda di definizione, fino alla scadenza della prima o unica rata delle somme dovute, gli obblighi di pagamento derivanti da precedenti dilazioni in essere relativamente alle rate in scadenza in data successiva alla data di presentazione della domanda di definizione.

Articolo 6 – Procedure cautelari ed esecutive in corso

1. Il Comune relativamente ai debiti definibili, dopo la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, non può avviare nuove azioni esecutive ovvero iscrivere nuovi fermi amministrativi e ipoteche e non può altresì proseguire le procedure di recupero coattivo precedentemente avviate, a condizione che non si sia ancora tenuto il primo incanto con esito positivo.

Articolo 7 - Versamento degli importi dovuti

1. Il Comune notifica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione di cui al comma 1 dell'art. 3, l'ammontare complessivo delle somme dovute per le entrate oggetto di definizione agevolata, le modalità di pagamento, nonché l'importo delle singole rate, il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse, attendendosi ai seguenti criteri:
 - a) versamento unico: entro l'ultimo giorno del mese successivo alla data della richiesta;
 - b) n. di rate previsto dall'articolo 22 del regolamento per la gestione delle Entrate Comunali, approvato con la deliberazione n. 8 del 30 aprile 2021, come previsto dall'art. 1 comma 729 della L. 160/2019;
 - c) ovvero in compensazione con crediti tributari del debitore, ai sensi dell'art. 20 del suddetto regolamento sulle entrate comunali.
2. Nel caso di versamento dilazionato in rate si applicano, a decorrere dal giorno successivo alla scadenza della prima rata, gli interessi al tasso legale.

Articolo 8 - Definizione agevolata nel caso di rateizzazioni o dilazioni in essere

1. La facoltà di definizione prevista dal presente regolamento può essere esercitata anche dai debitori che hanno già pagato parzialmente, anche a seguito di provvedimenti di dilazione emessi dal Comune (al concessionario di cui all'art. 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446), le somme dovute relativamente agli accertamenti esecutivi e/o alle ingiunzioni di pagamento di cui all'art. 1 del presente regolamento. In questo caso, per determinare l'ammontare delle somme dovute ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, non si tiene conto degli importi già versati a titolo di sanzioni ed interessi, compresi quelli di dilazione, che restano definitivamente acquisiti e non sono rimborsabili. Le somme relative a debiti definibili, versate a qualsiasi titolo, anche anteriormente alla definizione, restano definitivamente acquisite e non sono rimborsabili.
2. Il pagamento della prima o unica rata delle somme dovute ai fini della definizione agevolata determina, limitatamente ai debiti oggetto di definizione, la revoca automatica dell'eventuale dilazione precedentemente accordata ancora in essere.

Articolo 9 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi i termini di cui all'art. 124 del decreto legislativo 19 agosto 2000, n. 267 e di cui all'articolo 10 delle preleggi.
2. Il presente regolamento acquista efficacia con la pubblicazione nel sito istituzionale del Comune, ai sensi dell'art. 1, comma 108 della L. 30 dicembre 2025, n. 199. stesso giorno della sua approvazione.